



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 - email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DELLA BOLLA PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE

CODICE CUP: B32J18000070001

IMPORTO DI SPESA: €. 57.000,00

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

Parte Prima – Definizione tecnica ed economica dei lavori

Art. 1	Oggetto ed ammontare dell'appalto	pag.	3
Art. 2	Modalità di stipulazione del contratto	pag.	3
Art. 3	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	pag.	3
Art. 4	Documenti contrattuali - spese contrattuali	pag.	3
Art. 5	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	pag.	4
Art. 6	Fallimento dell'appaltatore	pag.	4
Art. 7	Consegna ed inizio dei lavori	pag.	4
Art. 8	Termine per l'ultimazione dei lavori - Penali	pag.	5
Art. 9	Sospensione, ripresa e proroghe dei lavori	pag.	5
Art. 10	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	pag.	6
Art. 11	Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori	pag.	7
Art. 12	Garanzia provvisoria	pag.	7
Art. 13	Garanzia definitiva	pag.	7
Art. 14	Coperture assicurative	pag.	9
Art. 15	Direttore Tecnico di cantiere	pag.	9
Art. 16	Criteri contabili per la liquidazione dei lavori	pag.	9
Art. 17	Subappalto e cottimo	pag.	10
Art. 18	Pagamento dei subappaltatori	pag.	12
Art. 19	Anticipazione	pag.	12
Art. 20	Pagamenti in acconto	pag.	12
Art. 21	Pagamenti a saldo	pag.	12
Art. 22	Riserve	pag.	13
Art. 23	Cessione del contratto e cessione dei crediti	pag.	13
Art. 24	Prezzi unitari - revisione prezzi	pag.	13
Art. 25	Variazione dei lavori	pag.	13
Art. 26	Lavori non previsti – Nuovi prezzi	pag.	14
Art. 27	Controlli - prove e verifiche dei lavori	pag.	14
Art. 28	Collaudi ed indagini ispettive	pag.	15
Art. 29	Definizione delle controversie	pag.	15
Art. 30	Norme di sicurezza generali	pag.	15
Art. 31	Piano operativo di sicurezza	pag.	16
Art. 32	Osservanza delle leggi	pag.	17

Parte seconda – Modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Art. 33	Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori	pag.	17
Art. 34	Scavi in genere	pag.	17
Art. 35	Scavi di sbancamento	pag.	18
Art. 36	Scavo per il risezionamento	pag.	18
Art. 37	Taglio della vegetazione	pag.	19
Art. 38	Sfalcio di erbe infestanti (e relativa triturazione) in aree accidentate	pag.	20
Art. 39	Sfalcio di erbe in banchina o su scarpate	pag.	21
Art. 40	Sfalcio di erbe sulle superfici di parterres stradali ed aiuole spartitraffico in presenza di alberature e di ogni altro ostacolo (paracarri, segnaletica, guard-rails, ecc...)	pag.	21
Art. 41	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle piante e arbusti; spollonature, potature, abbattimenti e lievo ceppaie	pag.	22
Art. 42	Decespugliamento – diradamento del sottobosco – estirpazione del sottobosco in aree incolte da destinare a verde pubblico	pag.	23

Parte Prima

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

L'appalto di cui al presente capitolato, ha per oggetto le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione dei lavori di "sistemazione idraulica Rio della Bolla per messa in sicurezza territorio Comunale" secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e le particolarità tecniche del progetto elaborato dal Geom. Alfredo Rosina, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto

Le opere, che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici allegati e dalle indicazioni del presente Capitolato salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo saranno impartite dalla Direzione dei Lavori sono le seguenti:

- Decespugliazione delle scarpate fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti Rio Bolla e tratti reticolo acque bianche concentrico;
- Scavo di sbancamento per risagomatura, riprofilatura e ricalibratura;
- Abbattimento alberi malati e malviventi;
- Taglio di vegetazione dannosa presente in alveo e sulle sponde;

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi in Euro		Colonna 1) A corpo	Colonna 2) In economia	Colonna 1) + 2) TOTALE
a)	Importo lavori	41.735,10		41.735,10
b)	Di cui manodopera 13,31%	5.554,94		5.554,94
c)	Oneri per la sicurezza	1.465,50		1.465,50
a)+c)	IMPORTO A BASE D'ASTA	43.200,60		43.200,60

L'importo dei lavori *a corpo* a base d'asta *soggetto a ribasso* ammonta ad €. 41.735,10 (Euro quarantunomilasettecentotrentacinque/10).

Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) e dell'art. 59 bis del Codice dei contratti nonché ai sensi dell'art. 43 commi 6 e 9 del D.P.R. n. 207/2010.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara dall'offerta complessiva, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 3, lett. oo-bis e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., degli artt. 60, 61 e 32 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere:

"OG8": OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Art. 4 – Documenti contrattuali - Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le proposte

- eventualmente integrative al predetto piano;
f) il piano di manutenzione dell'opera;
g) il cronoprogramma dei lavori.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 6 – Fallimento dell'Appaltatore

In caso di procedure concorsuali dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 7 – Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ricorrendo le condizioni di pubblico interesse; in tal caso il R.U.P., autorizza il D.L. alla consegna dei lavori ai sensi di quanto previsto da citato art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il D.L. n. 74/2020, convertito in Legge n. 120/2020, art. 8, comma 1, lett. a) dispone in deroga, che fino al 31.12.2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art.

32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Se nel giorno fissato e comunicato formalmente tramite PEC, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato con la stessa modalità un nuovo termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia prestata, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia definitiva al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Art. 8 – Termine per l'ultimazione dei lavori - Penali

Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale pari allo **1,00 per mille** dell'importo contrattuale.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità, si farà riferimento alla cauzione definitiva.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 9 – Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione lavori potrà ordinare d'ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza del termine contrattuale.

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Il Responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore ed al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore ed al Direttore dei lavori.

Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 10 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi è motivo di risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con l'assegnazione di un termine per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 8, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Nel caso di sospensione del cantiere ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la Stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'art. 108, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la risoluzione del contratto, che opera di diritto e può provvedere secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) Interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile ed alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- b) Indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera.

Art. 11 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

Qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. può proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

Nei casi previsti all'art. 108, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'Appaltatore, debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all'art. 108, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, l'amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) in caso di fallimento senza autorizzazione o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) mancata presa in consegna dell'area da parte dell'Appaltatore ai sensi del presente Capitolato;
- f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dell'Ente";
- g) perdita dell'iscrizione dall'Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013), cosiddette "White List" della Prefettura competente.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal R.U.P., previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del codice civile ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche dall'art. 108, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

E' fatto salvo il diritto di recesso ai sensi degli artt. 1671 codice civile e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità ivi previste. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e segg. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore potrà richiedere la risoluzione del contratto d'appalto, senza indennità, al verificarsi di quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 12 – Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 120/2020, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

Art. 13 – Garanzia definitiva

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10%.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La

cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 14 – Coperture assicurative

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è pari all'importo di aggiudicazione oltre IVA di legge. Tale polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, dopo l'ultimazione dei lavori, alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le fidejussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 15 – Direttore Tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 16 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla "lista", che costituiscono i prezzi contrattuali.

Gli oneri per la sicurezza vengono sempre individuati dalla percentuale indicata all'art. 1 del presente capitolato riferita al totale delle lavorazioni effettuate a misura, per singolo tratto.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che

possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo, nel caso di offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della "lista" (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, di cui alla suddette offerta, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

La contabilizzazione dei lavori a corpo, nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

La contabilità di eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 17 – Subappalto e cottimo

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti.

L'affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 18 – Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Art. 19 - Anticipazione

E' ammessa l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 20% del valore contrattuale, da corrispondere all'Appaltatore secondo le modalità e le disposizioni contenute nella norma richiamata in presenza dell'effettivo inizio dei lavori.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

Il pagamento verrà corrisposto in una unica soluzione a lavori debitamente ultimati con apposito certificato, previa acquisizione del D.U.R.C. della ditta appaltatrice e della ditta/e subappaltatrice/i. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di emettere uno Stato di Avanzamento Lavori al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento 50% dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed il R.U.P. emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione del S.A.L. ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo

firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il R.U.P. può intimare via PEC la sottoscrizione del conto finale nei termini sopra indicati.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria di cui sopra deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Art. 22 – Riserve

L'impresa a pena di decadenza deve sollevare tempestivamente eventuali riserve motivate per iscritto nel registro di contabilità.

Le riserve non confermate ne conto finale si intendono abbandonate. La mancata motivazione delle riserve apposte e la tardività delle stesse rispetto alla data di conoscenza dell'evento pregiudizievole, rende la riserva inammissibile ed infondata.

Art. 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione di crediti nei termini secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 24 – Prezzi unitari – Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 25 – Variazioni dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quelle modifiche e varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere

compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 e dal predetto art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 26 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite dall'art. 136 del regolamento generale sui LL.PP., prima dell'esecuzione di tali opere, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono approvati dalla Stazione appaltante prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dai listini della Regione Piemonte alla data di formulazione dell'offerta o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Art. 27 - Controlli – Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nella contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.

Art. 28 – Collaudi e indagini ispettive

Il collaudo delle opere verrà eseguito mediante Certificato di Regolare Esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Per le opere a verde il collaudo è rinviato alla prima stagione vegetativa successiva all'impianto.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 29 – Definizioni delle controversie

Qualora, a seguito di iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale fra la misura minima del 5% fino al 15% si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra, né alla transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la definizione delle controversie è competente il Foro di Alessandria.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 30 – Norme di sicurezza generali

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare,

inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'Impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.

A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del Codice dei contratti, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Amministrazione appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Pertanto i soggetti come il Committente (Dirigente del settore Il.pp.), Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'Impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

L'Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

Art. 31 – Piano operativo di sicurezza

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:

- 1) un piano operativo di sicurezza redatto ai sensi delle disposizioni previste nel T.U. della sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento predisposto ai sensi dell'art. 100 del T.U. della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 2) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 32 – Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Legge sulle opere pubbliche del 20.03.1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
- Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 207/2010;
- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. Il.pp. del 19 aprile 2000, n. 145;
- T.U. della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell'appalto”, artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative / o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Parte Seconda

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 33 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

Tutti i lavori, definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla Direzione dei lavori rimanendo stabilito che l'Impresa attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per prevenire i danni sia alle persone, sia alle cose, intendendosi pertanto che l'Amministrazione appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovesse derivare dalla esecuzione dei lavori.

In particolare, l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele del caso nella esecuzione delle opere destinate ad assicurare il transito provvisorio durante la esecuzione dei lavori nonché le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza della esecuzione dei lavori ed accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti interessati la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che l'Impresa ed essa sola è responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati e come tale è tenuta al loro risarcimento.

Per tutte quelle categorie di lavoro per le quali non si trovino nel presente capitolato ed annesso elenco, prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei lavori.

Art. 34 – Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nella esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti, franamenti, restando esso oltretutto totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della D.L.) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori dalla sede del cantiere o alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in aree opportune senza che creino danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ad al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrà asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle disposizioni precedenti.

Art. 35 – Scavi di sbancamento

Gli scavi di sbancamento sono quelli occorrenti per lo spianamento e sistemazione del terreno per l'impianto delle opere d'arte, formazione di platee, tagli di scarpate, ritagli di sponde ed aperture di trincee.

Per lo scavo di sbancamento o taglio a sezione aperta, si intende in generale quello praticato al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o dal punto più depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

E' considerato pure come scavo di sbancamento qualunque scavo eseguito a sezione aperta su vasta superficie anche al di sotto del piano di campagna ed in particolare quello occorrente per l'imposta dell'argine sia esso interno che parziale.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fagatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quello per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Detti scavi dovranno essere dall'Impresa convenientemente armati con sbadacchiature ed anche, se la natura del terreno lo richiede, con casseri a tenuta.

Degli eventuali franamenti di scarpate dovute a deficiente armatura dei cavi o ad altra causa qualsiasi, non sarà tenuto conto agli effetti contabili.

Art. 36 – Scavo per il risezionamento

Il lavoro dovrà essere attaccato da valle a monte da poter procedere a sezione completa.

Le materie provenienti dallo scavo potranno essere utilizzate per l'eventuale ampliamento di corpi arginali se ritenute idonee a giudizio insindacabile dalla D.L.. Il materiale scavato eccedente l'eventuale riporto dovrà essere caricato su mezzo di trasporto e conferito a discarica od a aree di stoccaggio per il successivo riutilizzo.

Nel prezzo al metro cubo è altresì compreso laddove si verifichi il rimborso di indennità per occupazione provvisoria di terreno, perdita di frutti pendenti e danni eventuali ai terreni oltre che alle colature e piantagioni, nonché a tubazioni, impianti industriali e quant'altro, derivanti dallo scarico delle materie provenienti dallo scavo (qualunque sia la natura di esso) e prodotti nell'esecuzione di lavori, indennità che l'Appaltatore dovrà corrispondere agli interessati, quale rilevatorio degli obblighi dell'Amministrazione appaltante, esonerandola da ogni e qualsiasi responsabilità; sono compresi ed a carico dell'Impresa anche i danni arrecati dal passaggio od esercizio di eventuali mezzi meccanici.

Le materie provenienti dallo scavo dovranno essere sistemate subito dopo la loro rimozione dall'alveo e, pertanto, dovranno restare per breve tempo in deposito provvisorio in fregio al corso d'acqua.

L'Appaltatore non potrà domandare né pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle nette delle erbe palustri esistenti nel fosso da scavare, né potrà pretendere indennità alcuna ancorché l'alveo del corso d'acqua si trovasse del tutto ingombro di vegetazione, dovendo l'Appaltatore prendere in consegna il fosso qualunque sia il suo stato al tempo dell'attivazione dei lavori.

E' obbligo dell'Appaltatore di rimuovere ceppaie, che eventualmente si trovassero sui terreni ove si eseguono gli scavi, cespugli, radici di canne, scarichi di scatolame e quant'altro, oltre che macerie.

Del ritrovamento eventuale di proiettili, mine od altri ordigni esplosivi nella sede dei lavori, sarà cura dell'Impresa darne immediata comunicazione alla locale stazione dei Carabinieri ed a mezzo di specialisti autorizzati dalle competenti Autorità, tali ordigni saranno rimossi a cura e spese

dell'Impresa; nessun compenso sarà dovuto per eventuali sospensioni di lavori predisposte per i motivi di cui sopra.

Nel caso che si prescriva lo scavo all'asciutto, l'escavazione dovrà eseguirsi a recinto chiuso asciutto, costruendo quel numero di ture a doppio cassero in legname e riempimenti di argilla, che sarà necessario, espellendo l'acqua da ciascun recinto formato da ture consecutive, mediante mezzi idonei, le ture dovranno essere poi completamente rimosse riportando il canale alla sezione normale dove esse furono costruite e dovranno pure essere tolti gli eventuali interrimenti a valle, creati dallo scarico delle acque di pompaggio.

Le spese occorrenti alla formazione delle ture ed all'esaurimento di acqua si devono intendere comprese e valutate nel prezzo unitario per lo scavo.

Le ture dovranno esser costruite in modo da poterle rimuovere rapidamente; la Direzione dei lavori potrà ordinare la rimozione delle ture anche durante il corso dei lavori, qualora lo ritenga necessario per smaltire le acque di piena a monte delle ture stesse.

Le demolizioni, la ricostruzione e l'aggettamento necessario sono pure compresi nel prezzo unitario dello scavo, qualunque sia il numero di volte che verrà ordinata la rimozione, per le cause sopra dette.

E' obbligo dell'assuntore dei lavori di richiedere la visita della Direzione dei lavori per le rilevazioni ed il controllo del tratto dei fossi scavati prima che venga rimossa ciascuna tura ed aperta alle acque, allo scopo di constatare allo asciutto l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte in conformità del progetto, delle disposizioni impartite e per prendere le opportune misure per la contabilità dei lavori.

Sono a carico dell'Impresa tutte le opere necessarie per deviazione delle acque e cioè tagli di arginature e loro tombamento, costruzione di fossi deviatori, ripulitura dei fossi esistenti e ciò allo scopo di alleggerire le acque provenienti da monte e di rendere possibile l'escavazione del tratto a valle.

Le eventuali scalette e passi da incidersi sulle scarpate delle ripe per il trasporto delle materie di scavo dovranno avere una direzione obliqua all'andamento delle ripe; a lavoro ultimato dovranno rimettersi le ripe tagliate nel primitivo stato mediante riporto di terra buona ben battuta e costipata.

Qualora lo scavo all'asciutto fosse eseguito con mezzi meccanici (escavatori) è assolutamente vietato di portare il fondo in tutto od in parte oltre la prescritta quota di progetto, al fine di depositarvi le materie provenienti dalla formazione di "gorello" o di quelle provenienti dalla sistemazione e profilatura delle scarpate o quanto meno quelle provenienti dall'irregolare escavazione del fondo, materie che devono essere portate a rifiuto.

Si prescrive altresì che le scarpate anche nel caso di impiego di mezzi meccanici siano profilate a mano, a perfetta regola d'arte e che nell'escavazione del fondo non siano prodotte incisioni delle scarpate.

Nell'evenienza che i mezzi meccanici producessero incavi nelle scarpate stesse, potrà essere dalla Direzione dei lavori prescritta all'Impresa la sistemazione delle sponde del corso d'acqua, con impietato a coltrina, con infissione di pali e relative tombature e con murature di rivestimento partente dal fondo, secondo il danno arrecato.

I mezzi meccanici dovranno avere peso, dimensioni ed ingombro idonei alle dimensioni del corso d'acqua da eseguire ed alla portata dei terreni in fregio ad esso, in modo da non provocare danni ai terreni stessi, ai rilevati ed alle opere e pertinenze idrauliche; i mezzi meccanici pertanto dovranno essere accettati dalla Direzione dei lavori e non potranno essere messi in opera se non dopo tale accettazione.

L'Impresa comunque potrà rimuoverli e sostituirli se all'atto pratico provocassero le suddette turbative.

E' compreso nell'onere dello scavo la formazione di "gorelli" e deviazioni in alveo al fine di procedere all'escavazione prima da una sola parte e poi dall'altra del canale in tutti quei casi che non fosse possibile deviare le acque a monte della sede dei lavori ed in tutti quei casi che non fosse possibile il contenimento di dette acque, sia per la loro quantità, sia per i danni che sarebbero arrecati ai terreni a monte con il loro rincollo.

Art. 37 – Taglio della vegetazione

Il taglio della vegetazione infestante, costituita da erbe, canne, arbusti, piante e polloni di qualsiasi dimensione, infestanti il fondo, le sponde, eventuali banche, arginature e fasce esterne di pertinenza dei corsi d'acqua oggetto del presente appalto, nonché, relativamente ai corsi d'acqua

non arginati, il piano di campagna nelle due fasce di terreno in fregio al canale, quindi adiacenti ai cigli in destra ed in sinistra idrografica, per una larghezza indicata di volta in volta dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo, sarà eseguito con mezzi meccanici e/o manuali e sarà compensato con apposito prezzo a misura come da elenco per ogni singolo tratto di corso d'acqua.

Il taglio della vegetazione in alveo dovrà essere completato su tutta l'asta del corso d'acqua, procedendo da valle verso monte, prima di procedere con quello delle sommità arginali o dei cigli e quindi delle scarpate a campagna di ogni singolo tratto.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere costantemente mantenuto l'alveo sgombro da ramaglie, canne, o vegetazione tagliata, allo scopo di garantire una adeguata capacità di deflusso dei canali.

Affinché non avvengano notevoli depositi di erbe tagliate, sarà provveduto da parte dell'Impresa alla costruzione di "parate" lungo il corso d'acqua ad una distanza che verrà di volta in volta fissata dalla Direzione e sorveglianza dei lavori ed alla opportuna rimozione delle erbe ivi arrestate. Al termine di ciascuna giornata lavorativa, comunque, tutte le erbe tagliate dovranno essere estratte dall'alveo. Al termine del taglio la "parata" deve essere comunque rimossa.

Nonostante la migliore diligenza dell'Impresa, se anche parte del materiale tagliato non venisse estratto dall'alveo del canale, o venisse, a seguito di piene, ad accumularsi alle spalle e pile dei ponti, ai manufatti in genere od in qualsiasi altro luogo, l'Impresa provvederà subito a sue spese a togliere tale materiale trasportandolo fuori alveo; qualora non vi provvedesse, la Direzione Lavori potrà intervenire addebitandone la spesa dell'Impresa appaltatrice dei lavori.

I lavori di decespugliazione meccanica consistono nel taglio e allontanamento della vegetazione infestante collocata al di sopra la superficie liquida del canale, sulle sponde, eventuali banche e arginature, nonché nelle due fasce di territorio in fregio al corso d'acqua, da eseguire con decespugliatrici idrauliche, trinciastocchi e/o trinciatrici laterali montate su trattori, escavatori gommati o cingolati e/o natanti. Qualora il corso d'acqua sia all'asciutto nei lavori di decespugliazione meccanica è incluso anche il fondo dello stesso.

Il taglio dovrà essere eseguito, ove possibile, evitando di passare sugli argini con i mezzi. In caso contrario, previa autorizzazione della D.L., andranno usati mezzi leggeri al fine di non danneggiare le arginature stesse. Il ripristino di eventuali danni arrecati alle arginature è comunque a carico dell'Appaltatore.

I lavori di decespugliazione manuale consistono nel taglio e allontanamento della vegetazione infestante collocata sul fondo, sulle sponde, eventuali banche e arginature, nonché nelle due fasce di territorio in fregio al corso d'acqua, da eseguire con falce, frullana, decespugliatore meccanico o motosega anche in presenza di acqua. Nei lavori di sfalcio manuale è compresa anche l'eliminazione della vegetazione presente al di sotto della superficie liquida fatta eccezione, a giudizio insindacabile della D.L. per le zone in cui la decespugliazione manuale eseguita sul fondo non sia tecnicamente eseguibile con mezzi ordinari.

Nel prezzo relativo al taglio e allo sfalcio di piante per ogni corso d'acqua che compone la rete oggetto d'intervento, si intendono compresi e compensati i seguenti oneri:

- regolarizzazione delle sommità dei cigli per il libero transito dei mezzi meccanici;
- sollevamento e sistemazione fuori alveo, lungo le sommità arginali o dei cigli, della vegetazione recisa;
- allontanamento a rifiuto della vegetazione recisa, compreso l'allontanamento a rifiuto delle ramaglie e tronchi derivanti dal taglio di piante e polloni od in alternativa, a discrezione della D.L. e qualora reso possibile da eventuali vincoli o condizioni ambientali al contorno, ammassamento del materiale fuori dalle pertinenze idrauliche e successiva sua bruciatura.

Dovranno inoltre essere predisposte, e al termine dei lavori rimosse, eventuali rampe provvisorie per l'accesso all'alveo o alle arginature e per la percorrenza lungo le stesse.

Per il taglio raso sopra sassaie, gabbionate o mantellate dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e provvedimenti opportuni al fine di non danneggiare assolutamente dette protezioni, né nella parte metallica, né nel posizionamento del materiale lapideo. Il ripristino di eventuali danneggiamenti è a carico dell'Appaltatore.

Art. 38 - Sfalcio di erbe infestanti (e relativa triturazione) in aree accidentate

Si esegue con l'impiego di macchine tipo "Taarup" (trinciastocchi) e del tipo "Flail-mover", per l'eliminazione completa ad altezza uniforme minima di 4-5 cm. di erbe infestanti e vegetazione

spontanea, su superfici accidentate o cosparse di terra di discarica, di ciottoli, materiali grossolani, ecc.

Contemporaneamente nei luoghi ove non sia possibile l'impiego delle macchine anzidette, come ad esempio attorno alle piante o lungo recinzioni, il lavoro dovrà essere eseguito a mano con falci o falcetti e con l'impiego di decespugliatori a motore muniti di fili di nylon. Qualsiasi prodotto di risulta dello sfalcio (materiali inerti presenti e vegetazioni sfalciate) dovrà essere raccolto e trasportato a discarica a cura e spese dell'Appaltatore. La ditta è obbligata a ripristinare ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno che dovesse essere rimossa o comunque danneggiata nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 39 - Sfalcio di erbe in banchina o su scarpate

Si esegue a mezzo di appositi meccanismi atti a sfibrare le erbe infestanti. Ove non sia possibile l'impiego di macchine il lavoro sarà eseguito a mano. Qualsiasi prodotto di risulta dello sfalcio (materiali inerti in loco, vegetazioni sfalciate, ecc.) dovrà essere raccolto e trasportato a discarica a cura e spese dell'Appaltatore.

Non dovranno mai comunque permanere parti di vegetazione o materiali diversi di risulta sul piano viabile. Eventuali danni saranno a completo carico della ditta appaltatrice.

Inoltre la Ditta è obbligata al ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, che dovesse essere rimossa o danneggiata durante l'esecuzione dei lavori (ivi compresa la sostituzione di piante irrimediabilmente compromesse da tali operazioni ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori) a cura e spese dell'assuntore, nel più breve tempo possibile e comunque secondo gli ordinativi impartiti dalla Direzione lavori.

Art. 40 - Sfalcio di erbe sulle superfici di parterres stradali ed aiuole spartitraffico in presenza di alberature ed arbusti e di ogni altro ostacolo (paracarri - segnaletica - guard-rails - ecc.)

L'erba presente nelle aree oggetto dell'appalto, dovrà essere tagliata ad altezza di circa 4 - 5 cm, mediante l'uso di macchine tosatrici tipo "Flail-mover", ad evitare pericolosi lanci di sassi od altro materiale inerte.

Nei luoghi ove non sia possibile l'impiego di macchine, il lavoro sarà eseguito a mano con falci o falcetti o con decespugliatori a motore, muniti di fili radenti di nylon, ad evitare danni alle piante insistenti sui parterres o sulle aiuole spartitraffico.

L'assuntore è tenuto ad eliminare eventuali ricacci presenti al piede delle piante, con i metodi di cui sopra, inoltre dovrà provvedere contemporaneamente alla eliminazione (con decespugliatori a fili di nylon o con badili da raspare) delle erbe presenti lungo le cordonate adiacenti ai parterres, anche se queste si trovino tra il manto di asfalto e la cordonata stessa.

La Ditta assuntrice dovrà asportare i prodotti di risulta delle operazioni di sfalcio e a depositarli a discarica a proprie spese.

Eventuali prodotti dello sfalcio finiti sui marciapiedi o sulla carreggiata stradale, devono essere prontamente rimossi, a carico della Ditta assuntrice.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a collocare durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità e ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

Prima di eseguire ogni qualsiasi intervento, la Ditta appaltatrice è tenuta a far eseguire la raccolta di materiali estranei (carte-plastica-sassi, ecc.) presente sul manto erboso e di depositarlo a discarica a sue spese. E fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

La Ditta è obbligata a ripristinare ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno, che dovesse essere rimossa o danneggiata nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Eventuali danni a piante presenti, dovranno essere rifusi alla stazione appaltante, comprese le eventuali sostituzioni di piante od arbusti irrimediabilmente danneggiati da azioni derivanti dallo sfalcio.

Eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scoticamento del manto erboso; moria di piante formanti siepi o gruppi di arbusti) dovranno essere prontamente riparati dalla Ditta assuntrice a sua cura e spese.

Art. 41 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle piante e arbusti; spollonature, potature, abbattimenti e lievo ceppaie

1. Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L.. E' vietata in ogni caso la capitozzatura e comunque l'eliminazione della maggior parte della chioma.
2. Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbrature e trattata con i prodotti specifici di volta in volta indicati dalla D.L.. L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare tronconi di legno sporgenti.
3. Le eventuali piante secche che si incontrassero nel corso dei lavori dovranno essere abbattute, previa autorizzazione della D.L., a cura e spese dell'Impresa appaltatrice effettuando il taglio del tronco radente al piano campagna. Il lievo della ceppaia può essere eseguito con mezzi meccanici o manualmente a seconda delle circostanze e sarà cura dell'Appaltatore di provvedere all'immediato riempimento delle buche corrispondenti al lievo delle ceppaie con della buona terra.
4. Il legname ed il frasame proveniente dalla potatura dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.
5. Per spollonatura si intende l'eliminazione o l'accorciamento dei rami, compresi i polloni basali dal colletto fino ad una altezza di cinque metri circa allo scopo di permettere il transito o la visione di segnali stradali nella zona vicina alla pianta.
6. Per potatura ordinaria si intende l'eliminazione del seccume presente sulla chioma; oltre a questo si dovrà eliminare o ridurre anche tutti i rami o branche spezzati, lesionati, affetti da patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente sporgenti dalla chioma
7. Per potatura straordinaria si intende l'insieme delle operazioni comprese nella potatura ordinaria alle quali vanno aggiunti tutti quegli interventi ritenuti necessari dalla D.L. per ridurre la chioma in volume e in altezza, o per alleggerirne la massa.
8. La manodopera addetta ai lavori dovrà essere tutta specializzata. Il personale eventualmente non idoneo dovrà essere immediatamente sostituito dall'Appaltatore a richiesta della Direzione Lavori.
9. Durante l'abbattimento di rami od alberi morti, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare ed i tronchi eventualmente da abbattere, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.
10. E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta sul posto di lavoro.
11. L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:
 - a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori);
 - a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;
 - ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori; nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;
 - a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres; tale materiale verrà depositato nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore.
12. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta, alla disinfezione.
13. di tutti gli attrezzi di taglio, in apposita soluzione indicata dalla Direzione Lavori. Tale operazione dovrà essere eseguita scrupolosamente in presenza di piante malate o reputate tali, od in caso di abbattimento di piante morte o deperienti.
14. La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.

15. In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione Lavori che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento i lavori stessi e di procedere all'applicazione di una adeguata penalità per ogni pianta potata non in conformità con le norme impartite.
16. Durante il corso dei lavori si potrà presentare la necessità di adottare particolari tecniche preventive (raccolta con teloni di segatura, ramaglie, ecc.; lievo di ceppaie e radici, ecc.), o trattamenti con prodotti anticrittogamici o insetticidi, sia sulle piante che sul materiale di lavoro (motoseghe, accettini, coltellacci, ecc.), sia sull'area contigua all'intervento. In casi particolari, ritenuti tali dalla D.L., è indispensabile la disinfezione degli indumenti ed attrezzi utilizzati dagli addetti ai lavori.
17. L'Impresa dovrà garantire inoltre l'eventuale esecuzione, a richiesta della Direzione Lavori, di potatura in giornate normalmente non lavorative (sabato pomeriggio - domeniche e festività infrasettimanali) e ciò nel caso in cui, per motivi tecnici (ENEL - TELECOM - ecc.) si possa operare solamente in tali giornate.

Art. 42 - Decespugliamento - diradamento del sottobosco - estirpazione del sottobosco in aree incolte da destinare a verde pubblico

1. Se si vuole percorrere la via più economica, purché l'area interessata si presti ad un tale intervento, si dà fuoco al soprassuolo, avendo cura però, di formare delle linee parafuoco (fasce di terreno sgombrate da qualsiasi materiale combustibile) disposte lungo il perimetro dell'appezzamento da decespugliare. Se l'appezzamento è grande, si potrà dividerlo con delle linee parafuoco disposte perpendicolarmente alla direzione del vento. Sul posto dovrà essere presente una autobotte per impedire la propagazione del fuoco ad altri appezzamenti. Tale autobotte dovrà avere una portata di almeno 4 o 5 m³ di acqua, munita di getto potente e di lunghi tubi per meglio controllare il fuoco.
Una volta sgombrato il terreno, si dovrà dissodarlo, sradicando ciocchi e radici. Questo lavoro potrà essere eseguito con macchine pesanti (trattore cingolato di almeno 80 HP di potenza, con aratro monovomere) in grado di scassare il terreno almeno fino a 60 cm di profondità.
I ciocchi e le radici saranno asportati oppure bruciati su luogo, ove possibile.
Non avendo la possibilità di impiegare grosse macchine, il lavoro sarà eseguito con un normale escavatore, coadiuvato da un operaio con pala e accetta.
Potrà essere necessario di dover intervenire su antichi bastioni militari di difesa, siti in mezzo alla laguna, di sezione trapezoidale, con pendenze molto ripide; in questo caso il lavoro sarà eseguito a mano, come prescritto al seguente punto 3, ivi compreso il lievo di ciocchi e radici e l'asporto di eventuali materiali anche a mezzo di barche. Non si potranno in ogni caso accendere fuochi di alcun genere senza il parere della Direzione Lavori.
2. Se sul terreno da decespugliare si trovano solo piante non legnose quali: rovi, canne, cannuce, ecc. si potranno bruciare come indicato al punto 1.
Per l'estirpazione delle radici basterà eseguire una lavorazione profonda cm. 40-50 per la quale sarà sufficiente un trattore di 40-50 HP.
3. Il lavoro di decespugliamento può essere fatto anche a mano con accette, roncole o decespugliatori a motore, tagliando tutti gli sterpi al colletto ed asportandoli dal campo o bruciandoli sul campo stesso a piccole quantità per volta, così non saranno necessarie le roste parafuoco, né l'autobotte. La lavorazione del terreno si farà come al punto 2 delle norme corrispondenti.
4. Eseguito il lavoro, secondo uno dei metodi dinanzi citati, sarà bene prima di dare al terreno la sua sistemazione definitiva, attendere che le parti di piante ancora vitali ed i semi rimasti nel terreno, vegetino.
Sarà così possibile, passando con le zappe o con la sarchiatrice, rimondare il terreno dai ricacci.
L'operazione di rimonda dovrà essere proseguita nel tempo perché se abbandonata, il terreno potrebbe nuovamente infestarsi.
5. Può darsi il caso che si debba intervenire in vecchi parchi da tempo abbandonati ed incolti. In questo caso specifico il diradamento del sottobosco sarà senz'altro fatto a mano, come descritto al punto 3, avendo cura di raccogliere ed allontanare i materiali di risulta. Le piante da estirpare saranno indicate dalla Direzione Lavori. Le piante che dovranno rimanere in sito, se trattasi di esemplari di pregio, dovranno essere chiaramente individuabili, siano essi alberi od arbusti, e si

dovrà rigorosamente rispettarle evitando qualsiasi danneggiamento durante l'esecuzione dei lavori. In particolare non si dovranno danneggiare i rami bassi, vicino a terra, che conferiscono particolare bellezza a molte piante.

II Progettista

Geom. Alfredo Rosina
Ufficio Tecnico Comunale